Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 dicembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **948.**

Assegnazioni di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 (Primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1851. — Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'entrata	L.	80.000.000.000
Cap. n. 1852. — Restituzioni e rimborsi, esclusi quelli di imposta generale sull'entrata	»	1.600.000.000
Cap. n. 1853. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 1921. — Restituzioni di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 1925. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	6.000.000.000
	L.	92.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 156. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. **949**.

Estinzione dell'opera pia « Ospedale dei poveri », in Orciano di Pesaro.

N. 949. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione dell'opera pia « Ospedale dei poveri » in Montebello frazione del comune di Orciano di Pesaro (Pesaro Urbino) e la devoluzione del relativo patrimonio al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 152. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza orfani lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1965, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il telegramma lettera del 2 luglio 1969, con il quale la confederazione generale del commercio e turismo designa l'avv. Rocco Sorace quale membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con comunicazione in data 26 maggio 1969;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avv. Rocco Sorace è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del prof. Manlio Lo Vecchio Musti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1969
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 317

(11716)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969.

Nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1968, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 11, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1969, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 251 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 18 ottobre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per quattro posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Roma i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Rossi dott. Roberto Paolo;
2) Revelli dott. Carlo;
3) Nattino dott. Angelo;
4) Esposito dott. Vincenzo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 381

(11714)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1969.
Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1969, con il quale l'on. Luigi Borghi è stato nominato Sottosegretario di stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Luigi Borghi, Sottosegretario di Stato per le finanze, dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1969
Registro n. 43, *foglio n.* 135

(11675)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1969-70 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e per la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1969, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrate e delle spese, per l'esercizio 1969-70, del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 29 luglio 1968, n. 858, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 182, del 18 marzo 1968, che detta norme in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1969, con il quale è stato determinato l'importo della somma dovuto al F.A.P.L., per l'esercizio finanziario 1969-70, per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro, ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 15;

Considerato che gli avanzi di amministrazione delle tre « Gestioni » del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1968-1969, risulteranno, sulla base dei dati finora accertati, non inferiori a L. 17.500.000.000, L. 1.400.000.000 e L. 260.000 rispettivamente per la gestione principale, la gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e la gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, mentre nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1969-70 gli avanzi di amministrazione delle tre « Gestioni » predette sono stati rispettivamente indicati in via presuntiva nella misura di L. 6.000.000.000, L. 500.000.000 e L. 17.300.000;

Ritenuto opportuno adeguare i presunti avanzi di amministrazione alle risultanze contabili sinora emerse;

Considerata la necessità di utilizzare parzialmente le maggiori accertate disponibilità, stanziando i fondi necessari per l'applicazione delle norme di cui alla citata legge 28 luglio 1968, n. 858;

Considerata l'opportunità di adeguare taluni stanziamenti di bilancio ad esigenze emerse successivamente alla compilazione del bilancio preventivo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione principale del F.A.P.L. per l'esercizio 1969-70, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L. 11.500.000.000

PARTE I - ENTRATA

Titolo I - ENTRATE ORDINARIE

Cap. 2. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (artt. 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	L. 160.000.000
Totale aumento delle entrate . . .	L. 11.660.000.000

PARTE II - SPESE

Titolo I - SPESE ORDINARIE

Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per disoccupati e per particolari categorie di lavoratori .	L. 1.500.000.000

Cap. 3. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od

istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lett. *a*) e *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici o indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4, della legge 2 aprile 1963, n. 424)	L. 9.950.000.000	
Cap. 5. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14, della legge 15 gennaio 1963, n. 15) .	» 160.000.000	
		L. 11.610.000.000
Titolo II - SPESE STRAORDINARIE		
Cap. 15. — Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli artt. 20, 21 e 22, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla successiva legge 29 luglio 1968, n. 858		» 50.000.000
Totale aumento delle spese .		L. 11.660.000.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti del F.A.P.L., per l'esercizio 1969-70, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	L. 900.000.000
Parte II - SPESE	
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi .	L. 900.000.000

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili del F.A.P.L., per l'esercizio 1969-70, sono approvate le seguenti variazioni:

In aumento:

Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente		L. 242.700.000
Totale aumento delle entrate		L. 242.700.000
Parte II - SPESE		
Cap. 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 13) .	L. 250.000.000	
In diminuzione:		
Cap. 7. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	» 7.300.000	
Totale aumento delle spese .		L. 242.700.000

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11800)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato del comune di Recoaro Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato del comune di Recoaro Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Recoaro Terme;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal geom. Oreste Prebianca e dal sig. Flavio Pastorello ed altri cittadini del comune di Recoaro;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ridente cittadina ai piedi delle piccole Dolomiti nelle Prealpi Venete, stazione termale famosa fin dai secoli scorsi, importante centro turistico ed alberghiero con una sua particolare fisionomia ottocentesca e austriacante, inserita nella verde conca formata dalla vallata dell'Agno, costituisce un complesso di cose immobili che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, oltre che un quadro panoramico con numerosi punti di vista accessibili al pubblico, in cui è spontanea la concordanza e la fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il centro abitato del comune di Recoaro Terme ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente:

a ovest - il tratto di via Tezzetta, via Bersagliere e via Giara, il ponte Giava sul torrente Agno;

a sud - percorre la via Bruni, via Peserico, via Pralongo;

a est - il corso d'acqua « Valle dell'Abio », attraversa il torrente Agno fino all'incontro di via Capitello con via C. Battisti;

a nord - continua con la via Capitello e via Giraffa, portandosi da quest'ultima direttamente al punto di partenza di via Tezzetta con un segmento che va dalla curva di via Tezzetta (a ovest), attraversando i mappali 342, 553, 834, 362, 702, 860.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Recoaro Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 novembre 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale di seduta

Il giorno 4 giugno 1968, alle ore 15, presso l'amministrazione provinciale di Vicenza, si è riunita la commissione provinciale per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Centro abitato di Recoaro Terme - Situazione urbanistica dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

(*Omissis*).

La commissione, con voto contrario del sindaco, ai sensi dell'articolo 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, punti 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, stabilisce di proporre l'apposizione del vincolo sul centro abitato di Recoaro Terme.

(*Omissis*).

Allegato

La proposta di vincolo del centro abitato di Recoaro Terme viene precisata da una linea perimetrale che segue:

a ovest - il tratto di via Tezzetta, via Bersagliere e via Giara, il Ponte Giava sul Torrente Agno;

a sud - percorre la via Bruni, via Peserico, via Pralongo;

a est - il corso d'acqua « Valle dell'Abio », attraversa il torrente Agno fino all'incontro di via Capitello con via C. Battisti;

a nord - continua con la via Capitello e via Giraffa, portandosi da quest'ultima direttamente al punto di partenza di via Tezzetta con un segmento che va dalla curva della predetta via Giraffa (a est) alla curva di via Tezzetta (a ovest), attraversando i mappali 342, 553, 834, 362, 702, 860.

(11690)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei filari di platani esistenti ai margini della strada statale n. 307 (Padova-Resana) compresi nel territorio dei comuni di Campodarsego, Camposampiero e Cadoneghe.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i filari di platani ai margini della strada statale n. 307 (Padova-Resana) compresi nel territorio dei comuni di Campodarsego; Camposampiero, Cadoneghe;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Campodarsego, Camposampiero, Cadoneghe;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le alberature predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, per dimensione, continuità e sviluppo della chioma, un bene naturale avente caratteri di cospicua bellezza ed il pregio di una rarità meritevole di tutela;

Decreta:

I filari di platani esistenti ai margini della statale n. 307 (Padova-Resana) nonchè una fascia ampia m. 20 ai lati della strada stessa, compresi nei territori dei comuni Campodarsego, Camposampiero, Cadoneghe hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Campodarsego, Camposampiero, Cadoneghe provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale dell'8 settembre 1967

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni) si è riunita, il giorno 8 settembre 1967 (ore 16,30), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali per la trattazione degli argomenti di seguito accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

« Proposta di tutela dei filari di platani esistenti ai lati della strada statale n. 307 (Padova-Resana) ».

(*Omissis*).

La commissione delibera — a sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357 — di proporre al Ministero per la pubblica istruzione l'imposizione del vincolo di tutela previsto dalle norme sopra menzionate sui filari di platani esistenti ai margini della strada statale n. 307 (Padova-Resana) e compresi nel territorio dei comuni di Camposampiero, Campodarsego e Cadoneghe nonchè di una fascia ampia m. 20 ai lati del tratto di strada sopraindicata.

(*Omissis*).

(11691)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, col quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 03588 in data 3 ottobre 1969 con la quale il presidente della commissione regionale di vigilanza per il Lazio, ha comunicato che il direttore della ragioneria regionale dello Stato di Roma ha designato quale membro di detta commissione il dott. Samuele Fortunato, in sostituzione del dott. Marcello Petrarca destinato ad altro ufficio;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Samuele Fortunato, direttore di divisione in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Roma è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del dott. Marcello Petrarca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11799)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Cristalleria Genovali - Cooperativa operaia, di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Cristalleria Genovali - Cooperativa operaia, di Pisa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Cristalleria Genovali - Cooperativa operaia, di Pisa, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11801)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 30/12466 del 6 giugno 1967, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Capanne di Marcarolo » con inizio nell'abitato di Campo Ligure fino al confine con la provincia di Alessandria;

Visto il voto n. 889 del 12 giugno 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 commi *a*), *b*) e *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada: « Capanne di Marcarolo » della lunghezza di km. 7 + 525 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11672)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale del 9 febbraio 1968 e modificato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968, con il quale viene prevista la nomina di due vice presidenti del consiglio di amministrazione, di cui uno da scegliersi fra persone residenti nel comune di Udine od in altri comuni della provincia di Udine e l'altro fra persone residenti in comuni della provincia di Pordenone;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vice presidente da scegliersi fra persone residenti in comuni della provincia di Pordenone;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Omero Raengo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11835)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sède in Firenze, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962, con il quale il gr. uff. avv. Mario Gobbo venne confermato presidente della predetta cassa;

Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 1966, con il quale il comm. avv. Lorenzo Cavini venne nominato presidente della Cassa medesima in sostituzione del dimissionario avv. Mario Gobbo;

Considerato che il comm. avv. Lorenzo Cavini è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Lorenzo Cavini è confermato presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(11834)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1969, con il quale sono state accettate le volontarie dimissioni dall'impiego rassegnate dal direttore generale dottor Vincenzo Loreto, preposto alla direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969, con il quale l'ispettore generale dott. Armando Fracassi è stato incaricato della reggenza della direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Ritenuta la necessità di nominare il dott. Armando Fracassi — reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi — in sostituzione del dott. Vincenzo Loreto, in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il dott. Armando Fracassi, ispettore generale reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi, entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dottor Vincenzo Loreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: MISASI

(11795)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Fra ex combattenti », con sede in Margherita di Savoia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 dicembre 1969 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Fra ex combattenti », con sede in Margherita di Savoia (Foggia) costituita in data 3 ottobre 1931 per atto del notaio dott. Giovanni Sagges.

Dalla data del decreto il dott. Celestino Scarimboli è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per il periodo di sei mesi.

(11845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1969, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.631.408, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11902)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.188.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11783)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.858.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11784)

Autorizzazione al comune di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.680.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11786)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1969, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.070.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11787)

Autorizzazione al comune di Fabrizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Fabrizia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.662.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11910)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1969, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.971.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11911)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1969, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.886.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11912)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1969, registro n. 122 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 197, su conforme parere del 27 febbraio 1969 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 4 maggio 1966 della ditta F.lli Chiruzzi Donato e Salvatore avverso il provvedimento n. 28966 del 13 novembre 1965 con il quale la direzione compartimentale M.C.T.C. - Sezione staccata di Potenza, autorizzò la ditta Del Castello Nicola ad effettuare un servizio di noleggio con conducente con autobus immatricolato in uso privato per l'esclusivo trasporto degli alunni delle scuole del comune di Bernalda.

(11804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 98, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 settembre 1966 dalla prof.ssa Randazzo Maria nata Sciara, avverso il provvedimento di assegnazione, quale insegnante non di ruolo di applicazioni tecniche femminili, presso la scuola media di S. Margherita Belice (Agrigento), nell'anno scolastico 1966-67.

(11701)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1969, registro n. 93, foglio n. 338, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 novembre 1965 dalla prof.ssa Fragapane Trapanese Rosetta, avverso il decreto 1° aprile 1965, n. 233 del provveditore agli studi di Torino.

(11762)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1969, registro n. 95, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 5 ottobre 1965 dal prof. Scarpari Valentino ed altri, avverso la decisione ministeriale con la quale è stato loro attribuito un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo al 1° ottobre 1963, con esclusione delle retribuzioni relative all'indennità di studio, all'assegno temporaneo ed alla indennità integrativa speciale.

(11761)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1969, registro n. 92, foglio n. 348, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Gian Paolo Castellani in data 11 aprile 1963 avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione in data 14 novembre 1962 con il quale è stata respinta la domanda di assunzione nel ruolo degli insegnanti di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali, presentata ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(11763)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 101, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 agosto 1966 dal dott. Attinà Arturo, avverso gli articoli 16 e 17 dell'O.M. 26 febbraio 1966.

(11700)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione e pubblicazione del secondo libro delle istruzioni generali sui servizi del tesoro

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 10 luglio 1969, n. 9099, è stato approvato e reso esecutivo, a decorrere dal 1° ottobre 1969, il secondo libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Restano abrogati dalla stessa data gli articoli da 204 a 356 delle istruzioni generali approvate con il decreto del Ministro per le finanze in data 30 giugno 1939.

(11721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 22 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,75	627,65	627,70	627,75	627,45	627,75	627,75	627,75	627,75	627,75
$ Can.	584,30	584,30	584 —	584,40	583,20	584,30	584,30	584,40	584,30	584,25
Fr Sv.	145,78	145,80	145,53	145,655	145,50	145,78	145,64	145,655	145,78	145,70
Kr. D.	83,83	83,85	83,85	83,83	83,70	83,84	83,83	83,83	83,83	83,80
Kr. N.	87,94	87,93	87,96	87,94	87,70	87,94	87,94	87,94	87,94	87,90
Kr. Sv.	121,44	121,40	121,48	121,495	121,20	121,44	121,50	121,495	121,44	121,40
Fol.	173,15	173,10	173,08	173,105	173 —	173,15	173,15	173,105	173,15	173,15
Fr B.	12,64	12,64	12,6505	12,6490	12,635	12,64	12,65	12,6490	12,64	12,64
Franco francese	112,71	112,70	112,69	112,72	112,60	112,71	112,80	112,72	112,71	112,70
Lst.	1504,90	1504,75	1505,20	1505,15	1503,50	1504,90	1506,50	1505,15	1504,90	1504 —
Dm. occ.	170,14	170,15	170,15	170,135	170 —	170,14	170,15	170,135	170,14	170,10
Scell. Austr.	24,29	24,29	24,30	24,30	24,25	24,29	24,30	24,30	24,29	24,28
Escudo Port.	22,03	22,05	22,07	22,03	21,95	22,03	22,075	22,03	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,98	8,9780	9 —	8,97	8,975	8,9780	8,97	8,97

Media dei titoli del 22 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,775
» 5 % (Ricostruzione)	91,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,20
» 5 % (Beni Esteri)	88,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,80
» 5,50 % » » 1968-83	99,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,375
» » » 5,50 % 1976	99,225
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,75
1 Dollaro canadese	584,35
1 Franco svizzero	145,647
1 Corona danese	83,83
1 Corona norvegese	87,94
1 Corona svedese	121,497
1 Fiorino olandese	173,127
1 Franco belga	12,649
1 Franco francese	112,76
1 Lira sterlina	1505,825
1 Marco germanico	170,142
1 Scellino austriaco	24,30
1 Escudo Port.	22,052
1 Peseta Sp.	8,976

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in Genova-Prà

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria sita in località « Valle Branega » (Genova-Prà), della estensione di ha. 300, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: partendo dal ponte del torrente « Branega », presso la vecchia cava di pietre del « Lago Scuro » si segue la mulattiera che porta sui « Piani di Prà » sino al bivio; sempre tenendo la strada a destra che passa per il « Prato-Grande » ed eliminando le tortuosità prosegue sino al « Bricco del Terni » includendone la sommità; quindi si riprende la mulattiera che include sulla destra i « Prunei di Canè » (prati dei canali) formando un angolo retto con la strada che dai piani di Prà conduce alla Colla, dalla Colla sino al « Canaletto artificiale » che porta l'acqua alla grande vasca rotonda; dal « canaletto » si prosegue sino ai « Condotti » (versante Acquasante) oltre le « prese d'acqua », tenendo il rio, quindi il breve ritano che nasce dalla sommità di Poin e verso levante, la mulattiera superiore delle « Lische » che incrociando il sentiero sulla costa (Costa Lunga o Costa del Muccio) prosegue sino al « Cuccio », passando però per la « Tana Lacci »; dal « Cuccio » al « Cian de Figge » per la strada che prosegue in discesa (verso il mare), compiendo i « Giri del Baro » fino ai tralicci dell'alta tensione (Traversa, Omu de Prie) ed escludendo il « Prato » (Prau) fino alla « Cà de Cavu » ove si discende ai prati « dell'Isola » e, seguendo il sentiero che attraversa i castani dell'isola, si giunge sulla « Forche » (Gola del Lupo) per incrociare la strada di Faraglia.

(11802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1334/68, n. 1336/68 e n. 1429/68 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc):		
		ex B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.003,10	440,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.128,10	13.565,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.940,00	1.377,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15.065,00	14.502,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	25.318,75	25.318,75
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.316,85	2.754,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	16.441,85	15.879,35
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	21.006,25	21.006,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.975,00	26.975,00

(10897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1970.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1970.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti all'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 23 aprile 1970, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

8 giugno 1970: ricorso per Cassazione in materia civile;
10 giugno 1970: ricorso per Cassazione in materia penale;
12 giugno 1970: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1969
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 60

(11933)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1970

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme inte-

grative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato per l'anno 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1970.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1, sono scritte e orali. Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 maggio 1970 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da lire 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 2 aprile 1970, corredate a norma dell'art 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori e combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1969
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 58

(11932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva (ex coeff. 271) degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

I posti suddetti sono riservati uno ai tecnici con specializzazione in meccanica e uno a quelli con specializzazione in elettronica.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in fisica, laurea in matematica, laurea in fisica-matematica, laurea in ingegneria, laurea in discipline nautiche.

Art. 2.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale eventualmente integrata da una prova pratica di laboratorio.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte

e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Le prove suddette verteranno sui seguenti argomenti:

SPECIALIZZAZIONE IN MECCANICA

Elementi di ottica astronomica:

Gli elementi dell'ottica astronomica;
Dischetto di Airy, potere risolutivo;
Lenti;
Occhio umano;
Sistemi ottici;
Illuminazione e nitidezza delle immagini;
Assorbimento e riflessione nelle lenti e specchi;
Aberrazione cronomatica;
Aberrazioni monocromatiche;
Obiettivi astronomici normali;
Rifrattori e riflettori;
Oculari astronomici;
Tipi di obiettivi fotografici;
Astrografi;
Il telescopio Schmidt;
Schmidt spessi e Maksutov;
Prismi;
Reticolo di diffrazione;
Strumenti spettroscopici;
Cenni su interferometri e antenne.

Astronomia generale:

Trigonometria sferica e relazioni differenziali;
La sfera celeste;
Coordinate astronomiche, trasformazioni e problemi relativi;
Fenomeni che alterano le coordinate degli astri: rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione;
Influenza sulle coordinate eclittiche ed equatoriali;
Cataloghi stellari;
Posizione vera, media e apparente di una stella.

Nozioni descrittive sugli strumenti astronomici e generalità sul loro uso:

Installazione e orientamento dei principali strumenti astronomici;
Montature altazimutali, meridiane ed equatoriali;
Cerchio meridiano;
Strumento dei passaggi;
Telescopio zenitale;
Tubo fotografico zenitale;
Astrolabio di Danjon;
Micrometri vari tipi, determinazione del valore del passo;
Collimatori, livelle e pozzo nadirale; loro uso;
Errori strumentali, formule di Mayer e Bessel;
Regolazione pratica dell'equatoriale e calcolo degli errori strumentali;
Uso dell'astrografo, misuratori di lastre, coordinate standard e coordinate misurate sulla lastra, errori, costanti di lastra.

SPECIALIZZAZIONE IN ELETTRONICA

Elementi di ottica astronomica:

Gli elementi dell'ottica astronomica;
Dischetto di Airy, potere risolutivo;
Lenti;
Occhio umano;
Sistemi ottici;
Illuminazione e nitidezza delle immagini;
Assorbimento e riflessione nelle lenti e specchi;
Aberrazione cronomatica;
Aberrazioni monocromatiche;
Obiettivi astronomici normali;
Rifrattori e riflettori;
Oculari astronomici;
Tipi di obiettivi fotografici;
Astrografi;
Il telescopio Schmidt;
Schmidt spessi e Maksutov;
Prismi;
Reticolo di diffrazione;
Strumenti spettroscopici;
Cenni su interferometri e antenne.

Astronomia generale:

Trigonometria sferica e relazioni differenziali;
La sfera celeste;
Coordinate astronomiche, trasformazioni e problemi relativi;
Fenomeni che alterano le coordinate degli astri: rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione;
Influenza sulle coordinate eclittiche ed equatoriali;
Cataloghi stellari;
Posizione vera, media e apparente di una stella.

Elementi di elettronica applicata:

Generatori di tensione e di correnti: loro impedenza di uscita;
Partitori resistivi;
Alimentatori: alimentatori stabilizzati;
Rilevatori elettronici della radiazione; fotomoltiplicatori;
Amplificatori per segnali con accoppiamento RC;
Amplificatori in corrente continua e in alternata;
La reazione negativa;
Effetti della reazione nell'applicazione; impedenze d'ingresso e d'uscita;
Amplificatori reazionati;
Tecniche di registrazione: registratori scriventi, oscillografi a raggi catodici; banda passante;
Tecniche di conteggio degli impulsi: scale binarie e decimali;
Cenni sui calcolatori analogici e sui principi di funzionamento dei calcolatori digitali;
Orologio a quarzo e atomico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da essi decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400 contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

f) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

g) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai risultati delle prove scritte, orale e pratica.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969
Registro n. 96, foglio n. 312

(11899)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ottantacinque posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 20 novembre 1969.

I posti della quota riservata che - in relazione all'esito delle prove d'esame - non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in scienze coloniali.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Ai sensi della deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 92 del 7 novembre 1968, approvata con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, possono altresì partecipare al concorso, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, gli impiegati dell'istituto appartenenti ai ruoli della categoria di concetto, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza e siano iscritti ad una qualifica non inferiore a «segretario di 2ª classe» od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale della sede centrale, degli ispettorati compartimentali e delle sedi provinciali, ovvero ad «aiutante di ripartizione» od equiparata se appartenenti ai ruoli del personale degli Istituti sanitari;

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3, e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) godimento dei diritti politici;

F) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla direzione generale dell'istituto dopo il suadetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con la indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);

b) in quattro prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) diritto privato (civile e commerciale);
3) diritto amministrativo;
4) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo, da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati, appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa) nonchè della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.

Art. 8.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente Istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960,

n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) *e* 13) *i* candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 *(invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art.* 19 *della legge medesima presso gli Uffici provinciali del lavoro.*

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'Ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale.

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente articolo 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di Lire 115.500 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 11.650, l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia; nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il presidente: Fanelli

Allegato

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 Roma

.l. sottoscritt

(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat. a . il

(2) . . domanda di essere ammess. a partecipare al concorso per esami a ottantacinque posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (3)

.,

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in .

conseguito il

(indicare giorno, mese ed anno)

presso . . (5);

(indirizzo dell'università o dell'istituto)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:

, .,

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (6) . .,

g) di essere residente nel comune di .

(provincia di . .) (7).

In caso di nomina, .l. sottoscritt. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

.l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .

(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . .

Firma

.

da autenticarsi (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I dipendenti dell'istituto che chiedano di essere ammessi al concorso ai sensi della deliberazione consiliare n. 92 del 7 novembre 1968, debbono invece dichiarare di essere in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado prescritto per la categoria di appartenenza (precisandone l'esatta denominazione ed indicando l'istituto e la data in cui il titolo stesso è stato conseguito) e di essere iscritti ad una qualifica non inferiore a segretario di 2ª classe o equiparata della categoria di concetto.

(6) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(11774)

MINISTERO DELLA SANITA

Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelle di assunzione per direttore di farmacia e farmacista presso gli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto l'art. 92 del citato decreto n. 130 che demanda al Ministro per la sanità di approvare, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli elenchi nazionali aggiornati dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi di idoneità nazionali e regionali per direttore di farmacia e farmacista;

Visti l'art. 95 del predetto decreto n. 130 che per i concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri dei direttori di farmacia e farmacisti stabilisce le stesse modalità e disposizioni dell'art. 76 e cioè che i professori universitari che possano far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi di assunzione devono essere sorteggiati dagli elenchi prefissati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione;

Visti i ruoli del personale insegnante delle università e degli istituti superiori di istruzione approvati il 25 novembre 1962;

Vista la legge 13 marzo 1962, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvato l'unito elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e di quelle di assunzione del personale farmacista — direttori di farmacia e farmacisti — presso gli enti ospedalieri.

Avverso il presente decreto è ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla sua pubblicazione e su di essa provvede il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro per la sanità
Ripamonti

Il Ministro per la pubblica istruzione
Ferrari Aggradi

Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione per direttore di farmacia e farmacista.

Numero ordine	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Istituto o clinica ed università dove presta servizio
1	Biglino Giuseppe	1- 1-1921 - Asti	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Torino
2	Carelli Vincenzo	5-11-1923 - Pola	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Roma
3	Ermili Aldo	9- 3-1932 - Sante Marie (L'Aquila)	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Genova
4	La Manna Aldo	23-10-1926 - Pavia	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Pavia
5	Ponci Riccardo	19- 7-1923 - Como	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Parma
6	Rodighiero Giovanni	24- 6-1921 - Vicenza	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Padova
7	Ridi Mario	24- 9-1910 - Firenze	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Firenze
8	Runti Carlo	4- 8-1922 - Trieste	Istituto di chimica farmaceutica applicata - Università di Trieste
9	Alberti Carlo	10-10-1907 - Corbetta (Milano)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Torino
10	Bellavita Vito	23-11-1903 - Perugia	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Perugia
11	Benassi Carlo Alberto	28- 6-1920 - Carpi (Modena)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Ferrara
12	Carboni Salvatore	19- 8-1906 - Ittiri (Sassari)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Pisa
13	Caronna Gaetano	25- 1-1907 - Palermo	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Palermo
14	Covello Mario	27-10-1901 - Alvito (Caserta)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Napoli
15	Gandini Andrea	6- 3-1906 - Roma	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Genova
16	Ghigi Elisa	25- 6-1902 - Bologna	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Bologna
17	Gialdi Franco	3- 7-1922 - Pavia	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Pavia
18	Giuliano Raffaele	20- 9-1912 - Sessa Cilento (Salerno)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Roma
19	Monforte Francesco	29- 8-1900 - Messina	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Messina
20	Musaio Luigi	8-11-1904 - Locorotondo (Bari)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Padova
21	Musante Carlo	10- 1-1912 - Livorno	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologiac - Università di Firenze
22	Pappalardo Giovanni	22- 2-1920 - Catania	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Catania
23	Pratesi Pietro	27-10-1908 - Firenze	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Pavia
24	Raffa Lina	5- 4-1912 - Castelnuovo Garfagnana (Lucca)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Modena
25	Romeo Aurelio	23- 9-1923 - Reggio Calabria	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Roma
26	Sparatore Fabio	6- 1-1928 - Sesto S. Giovanni (Milano)	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Sassari
27	Stein Maria Luisa	31- 1-1926 - Roma	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Camerino
28	Tappi Guido	24- 9-1913 - Torino	Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - Università di Torino

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

(11946)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso di rettifica

Il secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso per l'assegnazione di un premio in denaro, a nome del prof. Marcello Boldrini, da conferire al miglior lavoro di tsatistica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1969, n. 264, è rettificato nel modo seguente:

« Il lavoro dovrà essere inedito ovvero essere stato pubblicato nel periodo dal 1° gennaio 1970 al 30 maggio 1971 ».

(11958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3006 in data 23 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3007 in data 23 luglio 1969, con il quale il dott. Giuseppe Gobbi è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Carisio;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dott. Giuseppe Gobbi per mancata assunzione del servizio nel termine assegnatogli;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1969 con la quale il dott. Sergio De Gobbi, già nominato per la condotta del comune di Lignana, ha risposto negativamente all'interpello per la condotta medica del comune di Carisio;

Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere all'assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Carlo Repetti è assegnato alla condotta medica del comune di Carisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per giorni otto consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 24 novembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(11685)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 3923 in data 8 novembre 1969, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3295 in data 18 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 5 novembre 1968;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966:

1. Pistone Carla . . . . . punti 53,6775 su 120
2. Liberali Pierina Luigina . . . » 49,740 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 6 dicembre 1969

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966, modificato con decreto n. 1693 in data 9 aprile 1968;

Visto il proprio decreto n. 5044 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

La seguente candidata risultata idonea al concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Spigno Monf./Pareto (consorzio):

Pistone Carla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 6 dicembre 1969

Il medico provinciale: SIRCANA

(11770)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2635 del 28 ottobre 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1967;

Visto il decreto dell'Assessorato regionale per la sanità n. 522 del 27 marzo 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura seguita nello svolgimento del concorso di che trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1967:

1. Portuese Giuseppe punti 59,45
2. Vitale Giovanni » 52,82
3. Cicala Francesco » 49,56

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa ed all'albo pretorio dei comuni interessati.

Ragusa, addì 1° dicembre 1969

Il medico provinciale: Randazzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2635 del 28 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1967;

Visto il proprio successivo decreto n. 2933, di pari data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui sopra e cenno;

Esaminate le domande dei tre concorrenti risultati idonei, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno dei candidati stessi ha dichiarato di concorrere;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Portuese Giuseppe, nato a Comiso l'uno settembre 1926, è dichiarato vincitore della 3ª condotta medica del comune di Ragusa. Il dott. Vitale Giovanni nato a Ragusa il 6 settembre 1937, è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Santa Croce Camerina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Ragusa e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 1° dicembre 1969

Il medico provinciale: Randazzo

(11769)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1260 del 10 aprile 1969 col quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie in data 11 marzo 1934, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Reggio Emilia, dell'ordine provinciale dei medici veterinari di Reggio Emilia e del medico provinciale di Reggio Emilia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Caruso dott. Ferdinando, funzionario della prefettura di Reggio Emilia;

Curli dott. Umberto, veterinario provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Munarini dott. Alessandro, veterinario condotto del comune di Correggio.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Reggio Emilia e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Reggio Emilia, addì 1° dicembre 1969

Il veterinario provinciale: Bottazzi

(11771)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1969, n. **29.**

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3. Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, è così modificato:

« L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorirne il funzionamento, è autorizzata a concedere all'istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero, un contributo annuo di lire 10.000.000 a decorrere dall'esercizio 1969.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione dei bilanci dell'istituto da parte dell'Amministrazione regionale ».

Art. 2.

Per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge è stornata dal capitolo 13426 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 la somma di lire 8.000.000 a favore del capitolo 13423 dello stesso stato di previsione.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni futuri si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 giugno 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1969, n. **30.**

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6. Abrogazione della legge regionale 25 marzo 1953, n. 7, e concessione di un contributo per il funzionamento e lo sviluppo del civico liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *giugno* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 1964 n. 6, è così modificato:

« Per favorire il funzionamento e lo sviluppo del conservatorio musicale "Luigi Canepa„ di Sassari e agevolarne la statizzazione convenzionata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al predetto istituto un contributo annuo di lire 40.000.000.

Tale contributo non verrà più corrisposto dall'anno in cui l'onere della gestione dell'istituto medesimo verrà assunto totalmente dallo Stato ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6, è così modificato:

« Il contributo di cui all'articolo 2 verrà versato al Consorzio per la gestione del conservatorio musicale "Luigi Canepa„ di Sassari o, in caso di scioglimento del consorzio, direttamente all'amministrazione che rappresenterà l'Istituto musicale medesimo ».

Ad integrazione dei bilanci per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968, è concesso al conservatorio musicale "Luigi Canepa„ di Sassari un contributo straordinario di lire 35.000.000.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione del consorzio per la gestione del predetto conservatorio musicale è tenuto a presentare annualmente all'Amministrazione regionale il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio precedente ».

Art. 4.

Per far fronte alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, a favore del capitolo 13421 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è stornata la somma di lire 14.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 è istituito il capitolo 13439 con la denominazione: « Contributo straordinario a favore del conservatorio musicale "Luigi Canepa„ di Sassari, ad integrazione dei bilanci per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968 ». A favore di detto capitolo è stornata, dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione, la somma di lire 35.000.000.

Il contributo straordinario di cui all'articolo 2 della presente legge, farà carico al capitolo 13439 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 giugno 1969

DEL RIO

(11542)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.